

Numero 01592/2012 e data 29/03/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

**NUMERO AFFARE 01459/2010**

**OGGETTO:**

Ministero dello sviluppo economico.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Nicoletta De Paoli anche nella sua qualità di presidente dell'associazione culturale, senza scopo di lucro, Nail Art, per l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 97 del 21 maggio 2009 di immediata cessazione dell'attività di estetista abusivamente esercitata presso i locali dell'associazione nonché dei verbali di ispezione del 16 e 28 aprile 2009 stilati rispettivamente da funzionari della polizia locale e del dipartimento di prevenzione medico della ASL della provincia di Sondrio.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 6389 del 9 marzo 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopraindicato;  
visto il ricorso straordinario sottoscritto in data 14 settembre 2009;  
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

La signora Nicoletta De Paoli anche nella sua qualità di presidente dell'associazione culturale senza scopo di lucro, Nail Art, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 97 del 21 maggio 2009 di immediata cessazione dell'attività di estetista abusivamente esercitata presso i locali dell'associazione medesima nonché dei verbali di ispezioni del 16 e 28 aprile 2009 stilati rispettivamente da funzionari della polizia locale e del dipartimento di prevenzione medico della ASL della provincia di Sondrio.

In effetti, secondo gli esiti di tali ispezioni, veniva accertato che nei locali dell'associazione l'attività svolta era di natura squisitamente commerciale con pagamento delle prestazioni in base a specifiche tariffe esposte, un'attività non limitata alla semplice applicazione e decorazione di unghie artificiali ma estesa a quella di estetista svolta e ciò senza la necessaria qualifica professionale e senza autorizzazione. Dopo le necessarie contestazioni, il comandante della polizia locale di Sondrio emanava l'ordinanza impugnata con cui si intimava alla ricorrente di porre fine alla citata attività di estetista e di occultare la pubblicità sulle vetrine esterne, rimanendo impregiudicata la possibilità di esercizio dell'attività riconducibile alla associazione in

termini di corsi a insegnamento, dimostrazioni pratiche di applicazione e decorazione di unghie artificiali, convegni e dibattiti. Veniva anche ribadito che, anche per svolgere l'attività di sola applicazione di unghie artificiali, la ricorrente avrebbe dovuto iscriversi nell'albo delle imprese artigianali previa presentazione di dichiarazione di inizio di attività.

La ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 41 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 1/90, l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà, dal momento che l'attività di ricostruzione e/o di decorazione di unghie artificiali non interessa il corpo umano e non può quindi essere considerata come attività di estetista disciplinata dalla predetta legge n. 1/90, essendo invece libera ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione perché priva di una disciplina che peraltro risulta in corso di discussione parlamentare. L'attività di estetista è cioè, per la ricorrente, ben distinta da quella di onicotecnico.

Il comune di Sondrio ha controdedotto riferendo sull'esito delle due ispezioni e degli stessi accertamenti fotografici e dei referti ritrovati presso i locali il che ha reso evidente la presenza di un centro di estetica svolgente attività commerciale, come del resto risultava dalla stessa copia del contratto di locazione commerciale dei locali. Il comun, peraltro, ha evidenziato che la regione Lombardia non ha adottato alcuna specifica disciplina in materia di applicazione e decorazione di unghie artificiali, ma che la commissione Regionale per l'artigianato in data 27 dicembre 2004 ha comunque ritenuto tale ultima attività riservata alle imprese in possesso della qualifica di estetista prevista dalla legge n. 1/90. Il comune fa, infine, notare che, oltre alla carenza dei requisiti professionali e del titolo autorizzativo

comunale, la ricorrente non è iscritta all'albo delle imprese artigiane della camera di commercio e che gli stessi locali dell'associazione sono risultati privi di certificazione in ordine al possesso dei requisiti igienico-sanitario.

Nella relazione, l'amministrazione condivide le argomentazioni del Comune, respingendo ogni censura e ritenendo inammissibile la richiesta di impugnazione dei verbali della polizia locale.

Considerato:

Il ricorso è infondato. L'articolo 1 della legge n. 1/90 definisce le caratteristiche che connotano l'attività di estetista la quale si estrinseca in una variegata gamma di prestazioni connotate appunto dalle finalità di estetica riguardante tutta la superficie del corpo umano con il solo limite rappresentato dal divieto di ogni trattamento terapeutico.

Orbene, dagli esiti degli accertamenti condotti è emerso evidente come le prestazioni rese nei locali dell'associazione in questione fossero di natura estetica. Ciò in ragione delle informazioni fornite alla clientela sulle vetrine esterne di quanto si praticava all'interno dei locali medesimi con prestazioni anche diverse da quelle di semplice decorazione delle unghie, ivi compresa la vendita di prodotti di cosmesi e interventi afferenti esclusivamente all'ambito estetico. Ed è risultato evidente che l'attività svolta è stata lontana dal rispettare gli scopi statutari dell'associazione che non avrebbe dovuto assumere il carattere imprenditoriale con scopo di lucro.

Del resto, è di conforto la posizione della stessa commissione regionale per l'artigiano che, in assenza di una specifica disciplina della fattispecie di attività concernente l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali, ha confermato per tale attività la rigorosa

applicazione della legge n. 1/90. Non si tratta quindi di attività libera, ma soggetta ai requisiti professionali stabiliti dalla citata legge e per la quale è previsto un titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, così come risulta necessaria l'acquisizione dell'iscrizione all'albo degli artigiani della camera di commercio, peraltro indispensabile anche per la sola applicazione e decorazione di unghie artificiali. Non vi è quindi né violazione dell'articolo 41 della Costituzione, né della legge n. 1/90 che è stata invece giustamente invocata e applicata.

Il provvedimento impugnato è quindi legittimo e motivato, anche perché i verbali di contestazione degli illeciti di cui agli articoli 3 e 12 della legge n. 1/90 sono fondati su puntuali accertamenti i cui esiti, anche fotografici, risultano dalla documentazione acquisita agli atti. Né si riscontra di conseguenza eccesso di potere sotto i profili della illogicità e contraddittorietà.

Si prescinde dall'esame della questione di inammissibilità della richiesta di annullamento dei verbali sollevata dall'amministrazione, essendo il tutto evidentemente assorbito dalla infondatezza delle altre censure.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE  
Carlo Mosca

IL PRESIDENTE  
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà